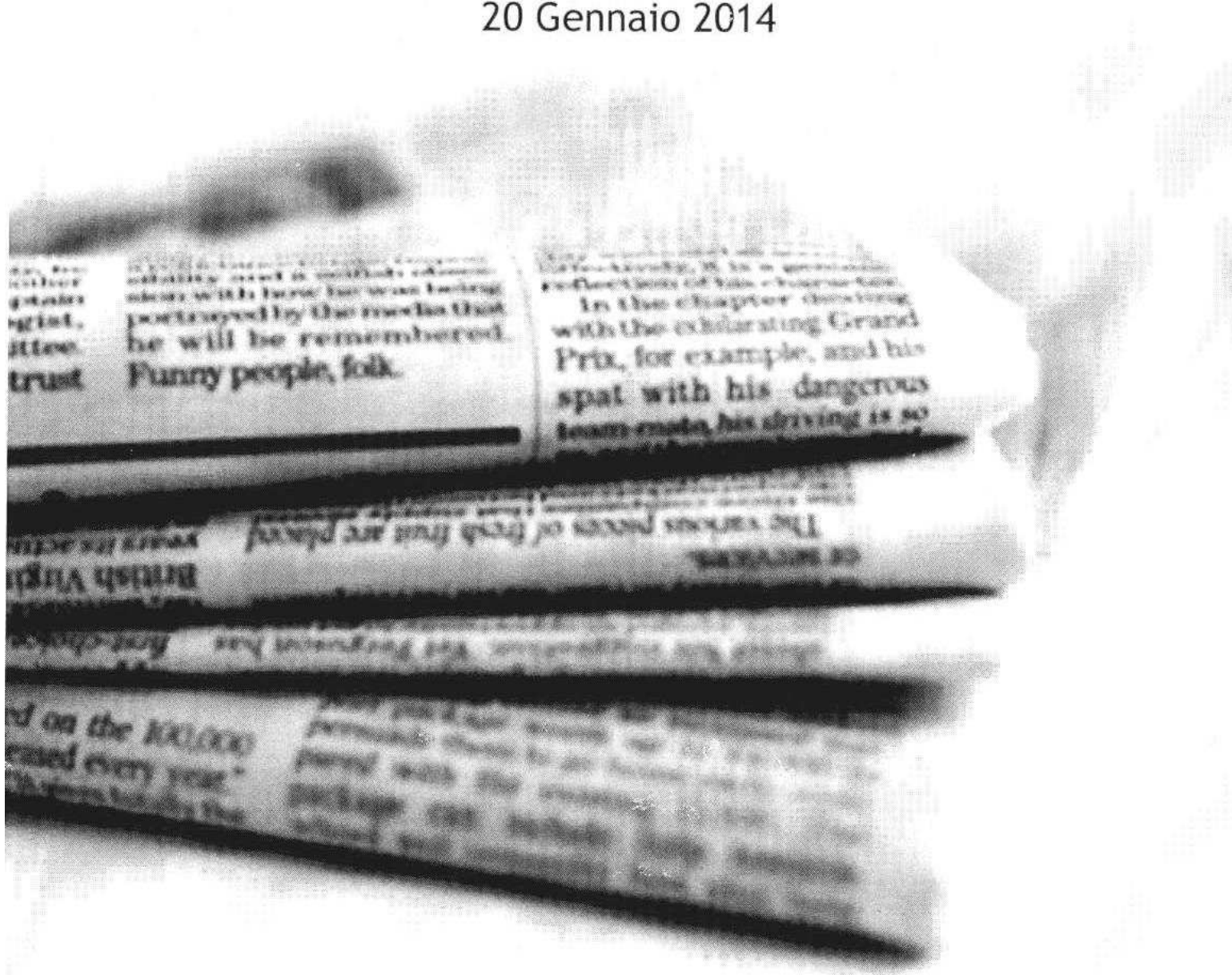


Rassegna stampa del

20 Gennaio 2014



Attività ispettiva. Il decreto legge «destinazione Italia» ha elevato le sanzioni

Sospensione dell'attività: istanze di revoca più care

L'aumento scatta per le richieste presentate dal 24 dicembre

A CURA DI
Stefano Rossi

Il decreto «destinazione Italia» (Dl 145/2013), in vigore dal 24 dicembre scorso, ha fortemente inasprito le sanzioni per il lavoro sommerso e irregolare e per le violazioni sui riposi e sull'orario di lavoro.

Il ministero del Lavoro, nella circolare diffusa il 27 dicembre, ha fatto il punto sui nuovi importi e sulla tempistica della loro applicazione. In particolare, poi, ha invitato gli ispettori a notificare i verbali contenenti le violazioni sull'impiego di lavoratori «in nero», sulla durata media dell'orario di lavoro e sui riposi giornalieri e settimanali avvenute a partire dal 24 dicembre, soltanto dopo la conversione in legge del decreto. Questo per commisurare con certezza i relativi importi sanzionatori.

Vale la pena, comunque, analizzare le disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto (già in vigore): un pacchetto di norme che, oltre a inasprire l'apparato sanzionatorio, aumenta le «somme aggiuntive» da versare per la revoca del provvedimento della sospensione dell'attività imprenditoriale e prevede misure per implementare gli organici della vigilanza e a razionalizzare l'attività degli ispettori.

Le sanzioni per il lavoro nero

Aumenta del 30% l'importo delle sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori «in nero», ovvero dipendenti privi della comunicazione preventiva di

assunzione al centro per l'impiego. Una novità di rilievo introdotta per questi casi è l'esclusione della procedura di diffida prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 124/2004. Questo potrà determinare due effetti: in primo luogo, l'ulteriore aggravamento della procedura sanzionatoria, poiché il datore di lavoro in precedenza poteva estinguere il procedimento sanzionatorio con il pagamento della sanzione minima (il minimo o il quarto della sanzione stabilita in misura fissa). Con la nuova disposizione, il trasgressore potrà accedere al solo pagamento della sanzione in misura ridotta, sicuramente superiore (il doppio del minimo o, se conveniente, 1/3 del massimo).

In realtà, la mancanza della diffida appare in contrasto con la logica dell'emersione del lavoro nero. Infatti, la procedura di diffida produce l'effetto di sanare l'inosservanza, con la regolarizzazione e l'assunzione del personale intento a svolgere lavoro «nero».

La sospensione

Il Dl 145/2013 ha aumentato del 30% anche delle somme da versare per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (e il ministero ha precisato che l'aumento scatta per le richieste effettuate dal 24 dicembre, anche se riferite a condotte messe in atto prima di quella data).

Il datore di lavoro dovrà versare sia la somma aggiuntiva - che non è una sanzione - sia regolarizzare le situazioni che hanno portato alla chiusura dell'attività come, ad esempio, l'assunzione dei lavoratori «in nero» in percentuale pari o superiore al 20% della forza lavoro presente in azienda.

Tuttavia, è bene ricordare che

FOCUS

Su riposi e orari valori decuplicati

Le sanzioni per i datori che non rispettano l'orario di lavoro sono dieci volte più alte. Il decreto «destinazione Italia» innalza anche le sanzioni sui riposi previste dal decreto legislativo 66/2003, lasciando invece inalterate quelle sulla mancata fruizione delle ferie. In particolare, sono decuplicati gli importi sulla durata massima settimanale dell'orario di lavoro, sui riposi settimanali e su quelli giornalieri. In sostanza, il datore è in sanzione se il lavoratore supera le 48 ore settimanali di lavoro, intese come media in un arco temporale di 4 mesi o, con accordo sindacale, di 6 mesi o di 12 mesi se ricorrono ragioni obiettive e tecniche inerenti l'organizzazione aziendale. La sanzione si applica anche nel caso del mancato riposo settimanale inteso come un periodo di 24 ore consecutive, di regola coincidenti con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero. Le 24 ore - precisa la norma - devono essere calcolate come media non superiore a 14 giorni. Infine, la sanzione si avrà anche nell'ipotesi della non concessione del riposo giornaliero. In pratica, il lavoratore ha diritto a un riposo di 11 ore consecutive ogni 24 ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

Il comma 11-bis dell'articolo 14 del Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008) prevede che nel caso di imprese occupanti un solo dipendente (le cosiddette microimprese), il personale ispettivo dovrà astenersi dal sospendere l'attività, salvo che ricorrano particolari condizioni pericolose per l'unico lavoratore «in nero». Nelle ipotesi in cui siano impiegati due o più lavoratori, la sospensione dovrà trovare applicazione e il datore di lavoro potrà ottenere la ripresa dell'attività con il pagamento della somma aggiuntiva e con la regolarizzazione dell'inosservanza.

Tuttavia, la mancanza della procedura di diffida per la sanzione del lavoro nero potrebbe creare delle situazioni di disparità. Infatti, nel caso di microimprese, non si avrà l'effetto sanante dell'emersione dei rapporti di lavoro, diversamente dal caso delle aziende più grandi, in cui l'attività può essere sospesa, e il datore potrà ottenere la revoca della sospensione con il pagamento e l'assunzione dei lavoratori.

Aumenta del 30% anche la somma aggiuntiva dovuta in caso di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La modifica ha interessato solo i casi di sospensione operata dagli ispettori delle direzioni territoriali del Lavoro, non intaccando quella lasciata agli ispettori delle Asl, soprattutto nel settore edile. In questo modo, si rischia di creare un doppio binario: per uno stesso fatto, l'importo da versare per la riapertura dell'attività sarà diverso a seconda del soggetto che ha rilevato la violazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

La lettera circolare 22277 del Lavoro www.ilssole24ore.com/norme/documenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli importi aggiornati

Le sanzioni previste dal decreto «destinazione Italia» per l'uso del lavoro irregolare e per le violazioni su orari e riposi

LAVORO NERO

SANZIONE FINO AL 23 DICEMBRE 2013

SANZIONE DAL 24 DICEMBRE 2013

Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, escluso il datore di lavoro domestico

Da 1.500 a 12 mila euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo

Da 1.950 a 15.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 195 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo

Impiego di lavoratore che dopo un periodo in nero risulta regolarmente occupato da un momento successivo ma precedente all'ispezione

Da 1.000 a 8 mila euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo

Da 1.300 a 10.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 39 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

FINO AL 23 DICEMBRE 2013

DAL 24 DICEMBRE 2013

Sospensione per lavoro irregolare: impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro

Per la revoca della sospensione sarà necessario regolarizzare i lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione, e versare la somma aggiuntiva di 1.500 euro

Per la revoca della sospensione sarà necessario regolarizzare i lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie o da altra documentazione e versare la somma aggiuntiva di 1.950 euro

Sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Per la revoca della sospensione sarà necessario ripristinare le regolari condizioni di lavoro sul piano della salute e della sicurezza e versare la somma aggiuntiva di 2.500 euro

Per la revoca della sospensione sarà necessario ripristinare le regolari condizioni di lavoro e versare la somma aggiuntiva di 3.250 euro

ORARIO E RIPOSI

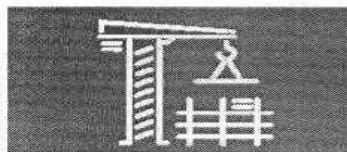
Il quadro delle sanzioni applicabili. Importi in euro

	FINO AL 23 DICEMBRE 2013		DAL 24 DICEMBRE 2013	
	Minimi	Massimi	Minimi	Massimi
DURATA MEDIA SETTIMANALE DELL'ORARIO DI LAVORO				
Superamento della durata media settimanale, che non può oltrepassare le 48 ore in un periodo di 7 giorni, comprese le ore di straordinario	100	750	1.000	7.500
Se la violazione riguarda più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento	400	1.500	4.000	15.000
Se la violazione riguarda più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento	1.000	5.000	10.000	50.000
RIPOSI SETTIMANALI				
Mancato rispetto del riposo settimanale, inteso come periodo di 24 ore consecutive di regola coincidente con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero, salvo le eccezioni previste dalla legge e da calcolare come media in un periodo non superiore a 14 giorni	100	750	1.000	7.500
Se la violazione riguarda più di cinque lavoratori	400	1.500	4.000	15.000
Se la violazione riguarda più di dieci lavoratori	1.000	5.000	10.000	50.000
RIPOSI GIORNALIERI				
Mancato rispetto del riposo giornaliero di 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità	50	150	500	1.500
Se la violazione riguarda più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di 24 ore	300	1.000	3.000	10.000
Se la violazione riguarda più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno cinque periodi di 24 ore	900	1.500	9.000	15.000

Titoli abilitativi. Le dilazioni biennali concesse dal decreto «del fare» valgono soltanto per gli interventi già in corso di realizzazione

Permessi e Dia, la tagliola-decadenza

Giurisprudenza unanime: scaduti i termini di inizio e fine lavori lo stop è automatico



A CURA DI
Donato Antonucci

Il permesso di costruire decade allo scadere dei tre anni dall'inizio dei lavori e ogni lavoro successivo è realizzato senza titolo. La giurisprudenza su questo è uniforme: da ultimo il Consiglio di Stato e i giudici di primo grado (sezione IV, sentenze n. 6151/2013 e n. 974/2012 e Tar Sicilia-Palermo, n. 1481/2013 Tar Abruzzo-Pescara, n. 61/2013) hanno ribadito che la pronuncia di decadenza del permesso di costruire per inosservanza del termine annuale di inizio dei lavori e di quello triennale per il loro completamento, costituisce espressione di un potere strettamente vincolato e ha natura meramente ricognitiva dei presupposti previsti dalla legge, al verificarsi dei quali la decadenza opera di diritto.

La finalità della decadenza è sia quella di garantire l'effettiva realizzazione dell'intervento edifica-

LE DATE

Ci sono tre anni di tempo per chiudere il cantiere sia per la denuncia di inizio attività che per il permesso di costruire

torio in tempi prestabiliti, sia quella di non vincolare per un periodo indefinito le successive scelte pianificatorie dei Comuni, che potrebbero mutare le originarie previsioni urbanistiche. Infatti, il quarto comma dell'articolo 15 del Tu edilizia (Dpr 380/2001), stabilisce che il permesso di costruire decada con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, a meno che le opere siano già state avviate e vengano completate entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

L'arco temporale di validità del titolo abilitativo è indicato dagli articoli 15, comma 2 e 23, comma 2 del Testo unico, rispettivamente, per il permesso di costruire e per la Dia/Scia.

Nel primo caso le opere vanno iniziate entro un anno dall'effettivo rilascio del titolo - che secondo la giurisprudenza coincide con la sua materiale consegna all'interessato e non con la semplice emanazione dell'atto (Tar Sicilia-Palermo, 181/2011; Tar Liguria, 322/2011; Tar Sicilia-Catania 678/2009) - e devono essere completate entro il successivo triennio. Il termine finale di tre anni è previsto anche per gli interventi eseguibili con denuncia o segnalazione certificata di inizio attività.

Per gli interventi con permesso di costruire i termini, iniziale e finale, devono essere espressamente indicati nell'atto, costituiscono condizione di efficacia e va-

lidità della concessione ed operano automaticamente, indipendentemente da un'apposita dichiarazione amministrativa (Tar Sicilia-Palermo, 1481/2013).

Da ciò consegue che, salva una loro eventuale proroga, dopo la scadenza dei termini le opere eventualmente eseguite saranno considerate prive di titolo abilitativo anche in assenza di un espresso provvedimento di decadenza, con conseguente configurabilità del reato previsto dall'articolo 44, lett. b) del testo unico (Cassazione penale, sezione III, 17971/2010).

Per favorire il rilancio economico collegato all'edilizia, l'articolo 30, comma 3 del cosiddetto "decreto del fare" (Dl 69/2012, modificato dalla legge di conversione 98/2013 e poi dal successivo decreto 91/2013, convertito in legge 112/2013) ha disposto una proroga biennale dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico, così come indicati nei titoli rilasciati o comunque formati prima dell'entrata in vigore del decreto.

La previsione, in forza del successivo comma 4, trova applicazione anche alle denunce di inizio attività ed alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

In entrambi i casi la proroga non opera automaticamente, sia perché l'interessato deve comunicare all'amministrazione la volontà di avvalersene, sia perché, al momento della comunicazione, deve sussistere una duplice condizione:

- i titoli abilitativi non devono essere in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati;
- i termini devono essere già trascorsi, non essendo certo possibile prorogare un termine già scaduto.

A questo fine la «comunicazione dell'interessato», poiché atto recettizio ex articolo 1334 del Codice civile, spiegherà effetti solo con la ricezione da parte dell'ente destinatario.

La norma proroga di tre anni anche il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto; e ciò al fine di consentire che il maggiore arco temporale concesso per l'esecuzione degli interventi renda gli stessi compatibili anche con la disciplina in tema di tutela del paesaggio, oltreché con quella urbanistico-edilizia.

Il comma 3-bis del "decreto del fare" dispone una proroga triennale anche del termine di validità delle convenzioni di lottizzazione disciplinate dall'articolo 28 della legge urbanistica n. 1150/1942, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini di inizio e fine lavori delle opere eseguite in attuazione dei medesimi accordi, purché stipulati entro il 31 dicembre 2012.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli orientamenti

01 | LA DECADENZA

La decadenza della concessione edilizia per mancata osservanza del termine di inizio dei lavori ha natura vincolata e opera di diritto, di tal che il provvedimento che la dichiara, ove adottato, ha carattere meramente dichiarativo di un effetto verificatosi ex se, in via diretta, con l'infruttuoso decorso del termine prefissato
Consiglio di stato, sezione IV - sentenza n. 6151/2013

02 | L'AVVIO LAVORI

Al fini dell'impedimento della decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 31, legge 1150/1942, l'avvio dei lavori può senz'altro ritenersi sussistente quando le opere intraprese ed oggetto della concessione siano tali da manifestare l'univoca intenzione del concessionario di realizzare il manufatto assentito
Consiglio di stato, sezione IV, sentenza n. 2027/2013

03 | LA SOSPENSIONE

Il termine di durata del titolo edilizio non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo al contrario sempre necessaria, a tal fine, la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve comunque seguire un provvedimento da parte della stessa amministrazione che ha rilasciato il titolo edilizio e che accerti l'impossibilità del rispetto del termine in origine fissato, e solamente nei casi in cui possa ritenersi sopravvenuto un factum



principis, ovvero l'insorgenza di una causa di forza maggiore.
Consiglio di stato, sezione IV, sentenza n. 2915/2012

04 | LE DATE

Ai sensi dell'articolo 15 del Dpr 380/2001 i termini per l'inizio dei lavori e per la loro ultimazione, da indicare obbligatoriamente nell'atto di concessione, sono configurati come termini di validità ed efficacia della concessione stessa, per cui operano automaticamente, indipendentemente da un'apposita dichiarazione amministrativa, con la conseguenza che, dopo l'inutile scadenza di tale termine la concessione è come se non fosse mai esistita, sicché i lavori edilizi iniziati o

ultimati dopo la relativa scadenza restano privi di titolo abilitativo, a prescindere da una dichiarazione amministrativa di decadenza.
Tar Sicilia-Palermo, sezione II, sentenza n. 1481/2013

05 | LA FORZA MAGGIORE

Nel caso in cui l'amministrazione comunale sia a conoscenza di eventi che hanno impedito al titolare del permesso di costruire di eseguire i lavori, la stessa non può adottare un provvedimento di decadenza del permesso stesso, trovando in tal caso applicazione, anche senza richiesta del concessionario, la proroga del termine per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
Tar Calabria - Catanzaro, sezione I, sentenza n. 1008/2013

06 | I MINORI VOLUMI

Sussiste il diritto di un soggetto che ha avanzato al Comune domanda di accertamento di conformità, ex

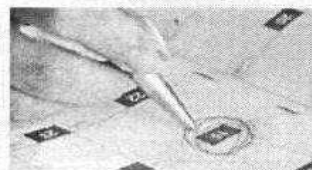


articolo 13 della legge n. 47 del 1985, riguardante un intervento realizzato in difformità dalla concessione edilizia, di ottenere la restituzione degli importi versati all'ente locale a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché di smaltimento rifiuti, nel caso in cui sia stato accertato che la suddetta difformità consiste nella realizzazione di superficie e volume del manufatto inferiori rispetto a quelli originariamente assentiti con il titolo edificatorio. Gli interventi, nella loro consistenza reale, hanno determinato la produzione di un carico urbanistico inferiore rispetto a quello che sarebbe conseguito dalle opere previste dal titolo rilasciato.
Tar Lombardia, sezione II, sentenza n. 2092/2013

07 | IL DIRITTO DI CREDITO

Ai sensi dell'articolo 2935 del Codice civile, il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; pertanto, il diritto di credito del titolare di una concessione edilizia non utilizzata, di ottenere la restituzione dalla Pa delle somme corrisposte

per oneri di urbanizzazione, decorre non già dalla data del rilascio dell'atto di assenso edificatorio, bensì dalla data in cui il titolare comunica alla amministrazione la propria intenzione di rinunciare al



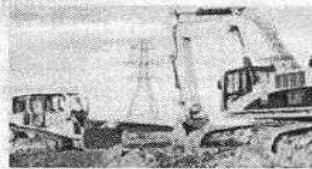
titolo abilitativo, o dalla data di adozione da parte della Pa del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini iniziati o finali o per l'entrata in vigore delle previsioni urbanistiche contrastanti
Tar Lombardia, sezione II, sentenza n. 728/2010

08 | L'ABUSO

Il decorso del termine di ultimazione dei lavori determina, se non prorogato, la decadenza di diritto del permesso di costruire per la parte ancora non eseguita dei lavori ai sensi dell'articolo 15 del Dpr 380/2001, con conseguente configurabilità del reato previsto dall'articolo 44, lett. b) del decreto in caso di loro prosecuzione oltre il termine. La Cassazione ha precisato che, diversamente, un provvedimento espresso e motivato dell'autorità amministrativa è richiesto per la proroga del termine.
Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza n. 17971/2010

09 | LO SBANCAMENTO

La mera esecuzione di lavori di sbancamento è, di per sé, inidonea per ritenere soddisfatto il presupposto dell'effettivo inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire a pena di decadenza del titolo abilitativo, essendo necessario, al fine di escludere la configurabilità del reato di costruzione abusiva,



che lo sbancamento sia accompagnato dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l'effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di realizzare l'opera assentita edificio.
Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza n. 7114/2010

Le eccezioni. Le cause di forza maggiore

Proroga su richiesta per opere complesse

■ Tra eccezioni e proroghe, la decadenza dei titoli abilitativi può, in realtà, anche essere fermata. L'articolo 15, comma 2 del testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) ammette, ad esempio, la possibilità che i termini di inizio e fine lavori per interventi realizzati da privati possano essere prorogati con provvedimento motivato dell'amministrazione; ma ciò esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o di sue particolari caratteristiche costruttive. In assenza di proroga - perché non richiesta oppure non concessa - il titolo abilitativo decade automaticamente per effetto di previsione legislativa, perdendo efficacia per la parte di opere non eseguite.

Casi particolari

La previsione di carattere generale è però suscettibile di eccezioni, come statuito in due recenti pronunce, riferite una al termine iniziale e l'altra a quello finale, laddove il ritardo nell'avvio o nella conclusione degli interventi assenti, sia di peso da fattori preesistenti o sopravvenuti e non conosciuti dal titolare del permesso di costruire e quindi estranei alla sua volontà.

Il Tar Lazio-Roma (sentenza n. 7256/2013), confermando precedenti orientamenti giurisprudenziali (Consiglio di Stato, sezione III, n. 1870/2013, Sez. V, n. 4498/2008), ha sancito che la semplice scadenza del termine apposto per l'avvio dei lavori non determina automaticamente la cessazione di effetti del provvedimento, ma costituisce soltanto il presupposto per l'accertamento della eventuale decadenza. Quindi è stato ritenuto illegittimo il provvedimento di decadenza del titolo abilitativo per mancato inizio dei lavori nel termine annuale poiché, dopo appositi accertamenti, era risultato che il ritardo era stato determinato da una causa di forza maggiore preesistente al rilascio dell'atto di assenso edificatorio, sconosciuta al titolare del permesso di costruire. Nella fattispecie si era verificato che, durante l'esecuzione delle opere di sbancamento, era stata riscontrata dagli operai del cantiere la presenza di condutture interrate per il passaggio del metano e di una conduttura elettrica, che andavano necessariamente spostate prima di eseguire l'intervento edilizio.

Con riferimento al termine finale, il Tar Calabria-Catanzaro

(sentenza n. 1008/2013) ha affermato che l'amministrazione non può adottare un provvedimento di decadenza del permesso di costruire ogni qual volta essa sia a conoscenza di eventi che hanno impedito al titolare di eseguire i lavori. In questa eventualità dovrà trovare applicazione, anche senza richiesta dell'interessato, la proroga del termine per fatti estranei alla volontà del concessionario, sopravvenuti a rallentare i lavori.

Nel caso di specie, il ritardo era dovuto all'adozione del provvedimento con cui lo stesso Comune aveva negato l'autorizzazione alla vendita di prodotti non alimentari relativa al chiosco per cui era stato chiesto il permesso di costruire; diniego poi annullato in sede giurisdizionale. È stata quindi ritenuta illegittima anche la dichiarazione di decadenza del titolo abilitativo, in quanto la proroga del termine per la ultimazione dei lavori era stata richiesta per un evento sopravvenuto, estraneo alla volontà del concessionario, e ben conosciuto dalla amministrazione.

Pur essendo atto a contenuto vincolato, la dichiarazione di decadenza dovrà comunque essere preceduta dall'avviso di avvio del relativo procedimento, la cui mancanza determina l'illegittimità del provvedimento finale, come recentemente affermato dal Tar Toscana con la sentenza n. 1714 del 12 dicembre 2013, pur segnalandosi pronunce di segno opposto (Tar Campania-Salerno, sentenza n. 1690/2013).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOCUS

Quei cartelli insufficienti

■ La recinzione del cantiere, la pulizia dell'area e l'installazione della cartellonistica non possono essere considerate attività direttamente collegate all'inizio dei lavori, previsto entro un anno dal permesso di costruire (si veda, ad esempio, Consiglio di Stato n. 3030/2008). Non rilevano neppure il taglio degli alberi, l'apertura di un varco di accesso o la demolizione di un muro di confine (Tar Napoli, n. 10890/2008).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il conteggio. Per monitorare la partenza entro l'anno dal rilascio dell'autorizzazione

Non basta il movimento terra: si valuta l'avvio effettivo delle opere

■ Con le sentenze n. 2027/2013 e n. 6151/2013, la IV sezione del Consiglio di Stato è tornata nuovamente ad occuparsi del concetto di effettività dell'inizio dei lavori, elemento necessario per non incorrere nella decadenza del titolo abilitativo.

Il termine, secondo quando previsto dall'articolo 15 del Dpr 380/2001, è indicato nel permesso di costruire e non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo, salvo proroghe.

Con la prima decisione, confermando la sentenza impugnata (Tar Puglia-Lecce, n. 6536/2004), i giudici di Palazzo Spada hanno innanzitutto disatteso il motivo di impugnativa con cui si contestava il provvedimento comunale per essere stato erroneamente qualificato dall'amministrazione come «annullamento in autotutela» e non come decadenza.

Sul punto la sentenza richiama il principio di effettività dei

rapporti giuridici ricordando come, per pacifica giurisprudenza, «nell'interpretazione dell'atto amministrativo, ai fini della sua qualificazione, si deve tener conto non del nomen juris assegnatogli dall'autorità emanante, ma del suo effettivo contenuto» (Consiglio di Stato, sezione V, n. 5848/2012 e n. 5211/2011). Nella specie il Collegio rileva che l'atto gravato indicava, come presupposto, il mancato inizio dei lavori entro il termine annuale, per cui era chiaro che si fosse comunque in presenza di un provvedimento dichiarativo della decadenza.

Nel merito, la pronuncia prosegue affermando che l'accertamento dell'avvenuto avvio delle opere entro l'anno dal rilascio del permesso di costruire, necessario a evitarne la decadenza, è questione di fatto, da valutarsi caso per caso con riguardo al complesso delle circostanze concrete.

Nel caso in esame era stata ac-

certata dal Comune soltanto la realizzazione di «movimenti terra e gittata di uno strato di battuto di calcestruzzo». Non sussistevano pertanto i requisiti minimali per ritenere che i lavori fossero stati concretamente avviati, poiché l'inizio dei lavori deve essere reale e rappresentare l'effettiva manifestazione di un serio e comprovato intento di esercitare il diritto di edificare.

La seconda pronuncia concerne un permesso di costruire per un intervento di sostituzione edilizia con demolizione di un fabbricato. La decadenza era stata pronunciata dal Comune perché, a seguito di sopralluogo della Polizia municipale, era stata accertata solo la «rimozione degli infissi interni, esterni e smontaggio dei controsoffitti».

Anche in questo caso le attività svolte non sono state ritenute dal Collegio sufficienti a dimostrare un «serio e comprovato» avvio delle opere assentite

ed è stata confermata la decisione resa in primo grado (Tar Toscana n. 556/2010).

La sentenza ricorda che l'effettivo inizio dei lavori nell'anno corrisponde a un interesse pubblico, relativo all'esercizio dei poteri programmatori spettanti all'amministrazione comunale. Per questo, devono essere valutati i dati di fatto con rigore e devono ritenersi irrilevanti attività secondarie o preparatorie quali la ripulitura del sito, l'approntamento del cantiere e lo sbancamento del terreno.

Né il ritardo dell'effettivo avvio dei lavori poteva dirsi giustificato dalle circostanze addotte dagli interessati (tardivo rilascio dell'immobile da parte degli occupanti, problematiche inerenti la scarsa tenuta della rampa di collegamento tra la via pubblica e il resede, mancata acquisizione della deroga per i rumori). Queste situazioni tutt'al più, avrebbero potuto giustificare la proroga del termine, che però non risulta accordata e nemmeno richiesta, cosicché le stesse non possono produrre alcuna giustificazione circa il mancato rispetto del termine di legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli effetti. Rimborso anche in caso di completamento parziale

Dopo l'alt il Comune restituisce gli oneri

■ Quando le opere edilizie autorizzate o assentite non sono realizzate entro il termine di decadenza o sono realizzate solo in parte il Comune deve restituire o ricalcolare i contributi per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione. L'obbligo di restituzione delle somme incamerate è sancito da un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Tra le pronunce più recenti si segnala quella del Tar Puglia-Bari n. 1526/2013, che ha dichiarato la sussistenza del diritto del titolare di un permesso di costruire che aveva formalmente dichiarato di rinunciare ad ottenere dal Comune la restituzione dell'importo già versato.

Per i giudici pugliesi risulta evidente che il contributo concessorio è strettamente connesso alla effettiva attività di trasformazione del territorio assentita col titolo edilizio rilasciato. Ne deriva che, se questa circostanza non si verifica con-

cretamente, «il relativo pagamento risulterebbe privo della causa dell'originaria obbligazione di dare; argomentando diversamente, in assenza di restituzione, si determinerebbe in favore del Comune un indebito oggettivo, ai sensi dell'articolo 2033 c.c.».

Nello stesso senso si sono espressi anche il Tar Lombardia-Milano (sentenza n. 2092/2013) ed il Tar Sicilia-Catania (sentenza n. 159/2013), che richiamando analoghi precedenti (Tar Lombardia - Brescia, sentenza n. 188/2011; Consiglio di Stato, sezione V, n. 3847/2009) hanno ribadito che il diritto alla restituzione dei contributi sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche laddove la cubatura prevista dal permesso di costruire sia stata utilizzata solo parzialmente e quindi le opere realizzate abbiano consistenza volumetrica inferiore rispetto

a quella assentita.

In questa eventualità il privato ha diritto alla rideterminazione del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ed alla restituzione della quota riferibile alla porzione non realizzata.

Il diritto di credito andrà esercitato nell'ordinario termine prescrizione e poiché ai sensi dell'articolo 2935 del Codice civile il termine comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, la prescrizione decorrerà dal momento in cui l'interessato comunicherà al Comune la propria intenzione di rinunciare al titolo abilitativo o chiederà la rideterminazione del contributo, oppure dalla data di adozione da parte della Pa del provvedimento che dichiara la decadenza del permesso di costruire per scadenza dei termini o per l'entrata in vigore di previsioni urbanistiche contrastanti.

Trattandosi di indebito oggettivo, sugli importi spetteranno all'interessato i soli interessi al tasso legale e non anche la rivalutazione monetaria, con decorrenza dal momento della domanda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EUROSTAT. I dati sulla disoccupazione ufficiale non contano le persone che non lavorano né cercano occupazione

Lavoro, in Italia 3,3 mln di sfiduciati

Due su tre vivono al Sud. Il nostro Paese ha il record assoluto nell'Ue

ROMA. L'allarme lavoro non riguarda solo i disoccupati. I dati sulla disoccupazione ufficiale contano in Italia circa 3 milioni di persone, ma statistiche più approfondite parlano anche di altri 3,3 milioni di italiani che sarebbero disponibili a lavorare ma non si iscrivono a nessuna lista e di fatto non cercano alcun posto di lavoro.

Si tratta, secondo le rilevazioni di Eurostat relative al terzo trimestre dello scorso anno, del 13,1% della forza lavoro (quasi un punto in più del terzo trimestre 2012), un'enormità se si pensa che l'equivalente media dell'Ue a 28 membri è del 4,1%, praticamente un terzo della nostra.

Nel terzo trimestre 2013 in Italia i disoccupati in senso stretto erano 2,84 milioni. Il tasso di disoccupazione era pari all'11,3%, in crescita di 1,5 punti percentuali rispetto a un

anno prima, mentre in Europa nello stesso periodo luglio-settembre il tasso dei senza lavoro era al 10,5% in crescita di appena 0,2 punti.

L'Italia detiene appunto il record assoluto di coloro che sarebbero disponibili a lavorare ma non cercano, con il 13,1% della forza lavoro contro una percentuale di appena l'1,3% in Germania, il 2,5% nel Regno Unito e il 5,1% in Spagna (che comunque ha un tasso di disoccupazione del 26%) e il 10,1% in Croazia.

In Italia c'è invece una percentuale inferiore alla media di part time involontari, con il 2,2% a fronte del 4% medio europeo (4,1% in Germania, 6% nel Regno Unito).

Nel Paese ci sono in pratica oltre 6,15 milioni di cosiddetti «sfiduciati» sulla possibilità di trovare un lavoro, tra chi risulta disoccupato (2,84 milioni di persone nel terzo

trimestre 2013, anche se nei mesi successivi di ottobre e novembre secondo i dati mensili si sono sfiorati i 3,2 milioni) e chi, pur essendo disponibile a lavorare, non entra nemmeno nel mercato (3,3 milioni nel terzo trimestre).

Quasi metà di coloro che si dichiarano disponibili al lavoro senza cercarlo (1,518 milioni su 3,3 milioni) si definisce «scoraggiato», motivando la mancata ricerca con la convinzione di non avere grandi chance nel trovare un posto di alcun tipo.

Si tratta di un esercito in forte crescita sia rispetto al secondo trimestre 2013 (+219.000), sia rispetto allo stesso periodo del 2012 (+234.000).

Oltre due «scoraggiati» su tre vivono al Sud con 1,068 milioni su poco più di 1,5 complessivi.

A. A.

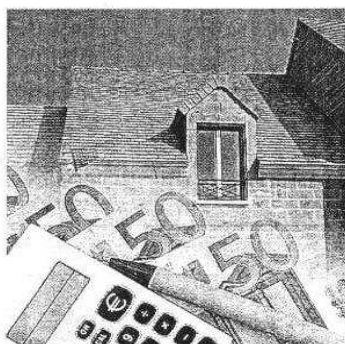
CONFEDILIZIA: CODE A SPORTELLI TESTIMONIANO SITUAZIONE INCIVILE

Tasse casa, caos scadenze

ROMA. La scadenza del 24 gennaio si avvicina e giorno dopo giorno aumenta il caos agli sportelli per il versamento della mini-Imu e della maggiorazione Tares. Il calcolo della mini imposta sulla casa, che i proprietari devono effettuare autonomamente (con l'eventuale aiuto di Caf o commercialisti) sembra infatti essere in molti casi più complicato del previsto, mentre per la tassa sui rifiuti sono tanti i contribuenti che non hanno ancora ricevuto dalle amministrazioni comunali e dalle aziende municipalizzate alcun bollettino di pagamento.

Per tutti coloro che non faranno in tempo a versare il dovuto entro venerdì, rimane comunque la possibilità di far ricorso al cosiddetto «ravvedimento operoso».

Pagando interessi e sanzioni, il contribuente moroso può infatti mettersi in regola anche in caso di dimenticanza o di ritardo. La sanzione è pari



al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, o al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni. Per chi regolarizza gli omessi versamenti entro quattordici giorni successivi alla scadenza, è prevista inoltre la possibilità di ridurre ulteriormente la sanzione.

La multa si riduce cioè allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza. In ogni caso si potrà fare ricorso al ravvedimento solo nel caso in cui la violazione non sia già stata constatata e notificata e non siano iniziate altre attività di accertamento.

In vista del 24, Confedilizia denuncia intanto però «la situazione paradossale, e più che paradossale incivile» a cui i contribuenti sono sottoposti in questi giorni. «Le code di gente alle associazioni di categoria, ai Caf e ai professionisti per il calcolo delle tasse dovute - afferma il presidente Corrado Sforza Fogliani - sono l'effetto visivo di una pasticciata senza paragoni nel quale questo governo ci ha cacciato, sposando la concertazione municipale, cioè coi soli tassatori senza contraddittorio delle parti sociali rappresentative di chi è chiamato a pagare».

RAGUSA. Sì al veto tra le polemiche

Il verde agricolo a zero consumo Scoppia la grana



L'associazione degli edili è sul piede di guerra. La bocciatura della mozione presentata da alcuni consiglieri dell'opposizione, che chiedeva il ripristino della possibilità di edificare delle abitazioni nei lotti minimi da 10000 metri quadrati e la scelta di procedere con il "consumo zero suolo", non piace al presidente provinciale dell'Ance, Sebastiano Caggia, secondo il quale sarebbe «necessario rivedere la mozione approvata dalla maggioranza».

MICHELE BARBAGALLO PAG. 38

Ici, il Comune annulla gli avvisi errati

L'assessore Martorana posta un messaggio su Facebook

PAG. 38

Scoppia la grana verde agricola

I costruttori. Caggia (Ance): «Siamo per la difesa del territorio, non per la sua imbalsamazione»

MICHELE BARBAGALLO

La bocciatura della mozione presentata da alcuni consiglieri dell'opposizione che chiedeva il ripristino della possibilità di edificare delle abitazioni nei lotti minimi da 10000 metri quadrati e la conseguenza scelta di procedere con il "consumo zero suolo", votata dalla maggioranza consiliare, non piace all'associazione degli edili che è già sul piede di guerra. Il presidente provinciale dell'Ance, Sebastiano Caggia, spiega che è assolutamente necessario rivedere la mozione approvata che "impegna l'amministrazione comunale ad avviare una variante al Prg, dando mandato agli uffici competenti, di perseguire l'obiettivo dello stop al consumo di suolo agricolo".

"L'associazione edili è assolutamente contraria a questo ordine del giorno - spiega Caggia - perché siamo favorevoli alla salvaguardia del territorio ma non alla sua imbalsamazione. Noi siamo per far vivere le campagne opportunamente. Ecco perché riteniamo che sia sbagliato non concedere la possibilità di costruire in quelle zone dove è ancora possibile farlo senza interferire col Piano Paesaggistico. I proprietari devono poter costruire la propria abitazione".

L'Ance chiederà un incontro urgente con il sindaco Piccitto. Intanto impazza la polemica politica: "Il Movimento 5 Stelle dice no a qualsiasi abitazione in verde agricolo". E' quando "denunciano" i consiglieri comunali Maurizio Tumino, Giuseppe Lo Destro, Gianluca Morando, Giorgio Mirabella. "I grillini al Comune di Ragusa si dimostrano contro ogni possibilità di costruzione e contro chi vorrebbe trasferirsi a vivere in campagna. Senza sentire ragioni hanno detto no ad una mozione delle opposizioni che mirava a creare i presupposti per regolamentare la materia ripristinando per le costruzioni in verde agricolo il lotto minimo di 10000 metri quadrati attraverso una variante al Prg".

I consiglieri attaccano dal punto di vista politi-



Sopra, uno scorcio di campagna ragusana. A sinistra, il presidente provinciale dell'Ance, Sebastiano Caggia. A destra, l'assessore comunale Stefano Martorana



co: "Circa due ore di dibattito non sono bastati per fare comprendere ai colleghi di maggioranza che la destinazione di piano regolatore a verde agricolo, oggi, contempla la possibilità di costruire nelle campagne di Ragusa anche residenze per civili abitazioni. Avevamo proposto di inserire una limitazione rispetto a ciò che oggi è consentito. Invece, come al solito, fa-

cendo valere i numeri il Movimento 5 Stelle, Città e Partecipiamo in barba all'esigenza tanto conclamata di tutela del paesaggio insistono a dire no a qualunque costo senza però, per la loro manifesta incapacità di decidere, fornire risposte su come e cosa fare per sbloccare la situazione di stallo venutasi a determinare sulla questione verde agricolo. Ad oggi oltre 100 progetti relativi a residenze in verde agricolo aspettano di essere esitate dal Comune, sottraendo dal mercato locale oltre 10 milioni di euro".

Pronta la replica del gruppo consiliare grillino: "Affermare che il Movimento 5 Stelle blocchi l'immissione di oltre 10 milioni di euro nel circuito delle costruzioni in verde agricolo è assolutamente strumentale. Ed affermiamo ciò, ricordando a noi e a loro stessi, che vi è un pregresso storico da non sottovalutare, ossia il fatto che il consigliere Tumino, al pari di altri della minoranza e sottoscrittori dell'ordine del giorno, erano in Consiglio già nella precedente legislatura. Dunque verrebbe da chiedersi perché oggi gli stessi si appellano al rispetto del territorio e chiedono un maggiore impulso all'amministrazione quando, andando a ritroso anche di quattro anni, periodo in cui vi era il sindaco Dipasquale, e il consigliere Tumino era in Consiglio, tra i banchi della maggioranza, c'erano atti in stand by?".

UNIONI CIVILI

OGGI CONSIGLIO. m. b.) Oggi pomeriggio alle 17 il Consiglio comunale si occuperà dell'esame del regolamento delle unioni civili sia per coppie eterosessuali che per coppie gay. L'art. 3 specifica che "possono chiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso e o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Ragusa, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi e/o motivi delle reciproca assistenza morale e/o materiale".

UE. Sono sei le amministrazioni locali interessate

L'Ance cerca nuovi fondi Una delegazione a Bruxelles

●●● Alla ricerca di fondi comunitari. Per farlo si punta alla formazione. Da mercoledì a venerdì una delegazione dell'Ance e di dirigenti di sei comuni ragusani sarà a Bruxelles. «Ci siamo!» - così esordisce il presidente di Ance Ragusa, Sebastiano Caggia -, visibilmente soddisfatto per la eccellente risposta da parte dei comuni iblei e degli imprenditori all'iniziativa congiunta Ance Ragusa e Camera di commercio. Il corso "full-immersion" di formazione sulla Europrogettazione rivolto ad amministratori/dirigenti della pubblica amministrazione locale e ad imprenditori del settore delle costruzioni vedrà il via mercoledì e sarà

anche l'occasione per approfittare della tratta aerea Comiso-Bruxelles già in servizio di linea». L'iniziativa, il cui obiettivo è, anche, quello di mettere a disposizione degli enti locali gli strumenti per poter accedere ai finanziamenti europei diretti, ha riscontrato una gratificante ottima risposta sia da parte dei Comuni che da parte dei costruttori. Hanno aderito 6 Comuni su 12: Chiaramonte Gulfi, Comiso, Modica, Ragusa, Santa Croce Camerina e Vittoria e 14 imprese associate Ance Ragusa tra le più strutturate ed innovative, rappresentate dagli imprenditori, dai direttori tecnici o dai loro addetti al mercato estero. (*SM*)

URBANISTICA. Alla base dello scontro l'ordine del giorno bocciato in Consiglio

Costruzioni e vincoli sulle zone agricole È scontro al Comune

● L'amministrazione vuole fermare il «consumo del suolo»
L'opposizione critica questa scelta: hanno bloccato 10 milioni

La magistratura segue la questione delle costruzioni in zona agricola. L'amministrazione aveva spiegato che nelle zone non inserite nel piano paesaggistico sarebbe stato possibile valutare progetti di costruzioni.

Davide Bocchieri

●●● E' scontro sulla gestione dell'Urbanistica. Da un lato la linea dello stop al consumo del suolo di amministrazione e maggioranza dall'altra parte dell'opposizione che spinge per dare il via libera a nuove costruzioni in zona agricola, rispettando alcune prescrizioni. "I grillini al Comune di Ragusa hanno dimostrato di essere contro le costruzioni e contro chi vorrebbe trasferirsi a vivere in campagna. Senza sentire ragioni hanno detto no ad un ordine del giorno delle opposizioni che mirava a creare i presupposti per regolamentare la materia ripristinando per le costruzioni in verde agricolo il lotto minimo di 10.000 metri quadrati attraverso una variante al Piano Regolatore Generale". Ad affermarlo i consiglieri Maurizio Tumino e Giuseppe Lo Destro, che insieme ai colleghi Gianluca Morando e Giorgio Mirabella avevano firmato l'ordine del giorno bocciato dalla maggioranza. Contrario anche Giorgio Massari del Pd. "Circa due ore di dibattito non sono bastati - spiegano i quat-



Maurizio Tumino

tro consiglieri di opposizione - per fare comprendere ai colleghi di maggioranza che la destinazione di piano regolatore a verde agricolo, oggi, contempla la possibilità di costruire nelle campagne di Ragusa anche delle residenze per civile abitazioni. Nella considerazione che deve essere prioritaria l'esigenza di conservazione dei valori naturalistici e di contenimento del fenomeno di espansione edilizia, avevamo proposto di inserire una limitazione rispetto a ciò che oggi è consentito". I consiglieri spiegano che "ad oggi oltre 100 progetti relativi a residenze in verde agricolo aspettano di essere esi-

tate dal Comune che, anziché agire in maniera tempestiva, tarda ad esprimersi sottraendo alla nostra economia la possibilità di immettere sul mercato oltre 10 milioni di euro". La questione è assai delicata. E lo dimostrano anche gli interventi della Magistratura che ha sempre seguito con attenzione la questione delle costruzioni in zona agricola. L'amministrazione, già da qualche tempo, aveva spiegato che nelle zone non inserite nel piano paesaggistico, e quindi senza tutela, sarebbe stato possibile valutare progetti di costruzioni in verde agricolo. Ma in zona tutelata dal Piano, però, non saranno consentiti interventi se non quelli previsti dallo strumento di tutela del paesaggio. In occasione del dibattito in aula sull'ordine del giorno dei consiglieri di opposizione, era stata chiara la posizione dei 5 stelle, con l'intervento di "La questione del lotto minimo appare strumentale alle speculazioni - ha affermato Filippo Spadola - e non in linea coi principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione a tutela e salvaguardia del patrimonio, oltre che storico ed artistico, ambientale". Oggi pomeriggio va in aula la discussione sull'istituzione del registro delle unioni civili. Un argomento che, almeno sulla carta, dovrebbe mettere insieme maggioranza e buona parte dell'opposizione. (*DABO*)

DETERMINA. Lo ha disposto Carmela Floreno

Alla Provincia non cambia nulla Il commissario conferma tutti

●●● Non cambia nulla il neo commissario straordinario della Provincia Carmela Floreno nella macchina burocratica dell'ente. Ed infatti riconferma gli incarichi ai dirigenti titolari e affida gli incarichi ad interim dei settori vacanti con decorrenza 7 gennaio. La prima conferma arriva per il vice segretario generale e per il capo di gabinetto, rispettivamente Raffaele Falconieri e Giovanni Molè. Al segretario generale Ignazio Baglieri sono state attribuite le funzioni gestionali già attribuite dal suo predecessore, l'avvocato Giovanni Scarso. Per quanto riguarda il primo settore, Polizia Provinciale e Risorse umane, dirigente Raffaele Falconieri, sostituto Salvatore Mezzasalma; secondo settore, Avvocatura, dirigente Salvatore Mezzasalma; terzo settore, Servizi Finanziari, dirigente Lucia Lo Castro, sostituto Carlo Sinatra; quarto settore, Turismo, cultura, politiche sociali, dirigente Lucia Lo Castro (ad interim), sostituto Raffaele Falconieri; quinto settore, Sviluppo locale, Politiche comunitarie, Patrimonio mobile dell'Ente, dirigente Lucia Lo Castro (ad interim), sostituto Carlo Sinatra; sesto settore, Istruzione Sport Servizi Comuni, dirigente Salvatore Maucieri (ad interim), sostituto Carlo Sinatra; settimo settore, Viabilità, dirigente Carlo Sina-

tra, sostituto Salvatore Maucieri; ottavo settore, Edilizia, dirigente Salvatore Maucieri, sostituto Carlo Sinatra; nono settore, Pianificazione del Territorio e Infrastrutture, dirigenti Vincenzo Corallo, sostituto Salvatore Buonmestieri; decimo settore, Geologia e Tutela Ambientale, dirigente Salvatore Buonmestieri, sostituto Vincenzo Corallo. Ed ancora Ufficio di Staff del Gabinetto del Presidente, responsabile Raffaele Falconieri, sostituto Lucia Lo Castro; Ufficio di Staff del Segretario Generale, responsabile Ignazio Baglieri (Segretario Generale) sostituto Raffaele Falconieri. Unità Operativa Autonoma Gare (non ancora istituito), responsabile Salvatore Maucieri, sostituto Carlo Sinatra. Confermati Vincenzo Corallo e Salvatore Mezzasalma, componenti dell'Organismo di garanzia per l'attuazione della Azione Strategica 5 del Piano di Utilizzo dei Fondi ex Insicem, e confermando la delega di Presidente dell'Organismo di Garanzia al primo. Lucia Lo Castro è stata confermata responsabile della segreteria tecnica operativa dell'Ato Idrico, Carlo Sinatra il datore di lavoro generale della Provincia e Salvino Buonmestieri è il datore di lavoro del 10° Settore Geologia e Tutela Ambientale per tutti gli adempimenti previsti. (*GN*)

I TARTASSATI Il calcolo dell'imposta sulla casa, che i proprietari devono effettuare autonomamente, sembra essere in molti casi più complicato del previsto

Mini-Imu e Tares, caos sulle scadenze

Confedilizia denuncia: «Il fisco costa agli italiani un terzo in più di quel che incassa, tra il 33% e il 35%»

Gregor Tommasi
ROMA

La scadenza del 24 gennaio si avvicina e giorno dopo giorno aumenta il caos agli sportelli per il versamento della mini-Imu e della maggiorazione Tares. Il calcolo della mini imposta sulla casa, che i proprietari devono effettuare autonomamente (con l'eventuale aiuto di Caf o commercialisti) sembra infatti essere in molti casi più complicato del previsto, mentre per la tassa sui rifiuti sono tanti i contribuenti che non hanno ancora ricevuto dalle amministrazioni comunali e dalle aziende municipalizzate alcun bollettino di pagamento.

Per tutti coloro che non faranno in tempo a versare il dovuto entro venerdì, rimane comunque la possibilità di far ricorso al cosiddetto «ravvedimento operoso».

Pagando interessi e sanzioni, il contribuente moroso può infatti mettersi in regola anche in caso di dimenticanza o di ritardo. La sanzione è pari al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, o al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni. Per chi regolarizza gli omessi versamenti entro quattordici giorni successivi alla scadenza, è prevista inoltre la possibilità di ridurre ulteriormente la sanzione. La multa si riduce cioè allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza. In ogni caso si potrà fare ricorso al ravvedimento solo nel caso in cui la violazione non sia già stata constatata e notificata e non siano iniziate altre attività di accertamento.

In vista del 24, Confedilizia denuncia intanto però «la situazione paradossale, e più che paradossale incivile» a cui i contribuenti sono sottoposti in questi giorni. «Le code di gente alle associazioni di categoria, ai Caf e ai professionisti per il calcolo delle tasse dovute - afferma il presidente Corrado Storza Fogliani - sono l'effetto visivo di una pasticciata senza paragoni nel quale questo governo ci ha cacciato, sposando la concertazione municipale, cioè coi soli tassatori senza contraddittorio delle parti sociali rappresentative di chi è chiamato a pagare». L'associazione calcola inoltre che il fisco costa agli italiani un terzo in più di quel che incassa, tra il 33% e il 35%. Un dato «inquietante» che, secondo il vice-

presidente del Senato, Maurizio Gasparri, «certifica il fallimento del governo».

«Quanto denunciato da Confedilizia è inquietante e certifica il fallimento del governo. Il fisco costa agli italiani un terzo in più di quel che incassa. Risultato di un governo che non ha saputo rivedere la tassazione sulla casa e dei Comuni che ne hanno approfittato per fare cassa. In questi giorni il caos è totale, tra calcoli e scadenze di mini Imu e Tares, con molti italiani che non sanno ancora quanto pagare. È una vergogna - dice Gasparri. In meno di un anno questo esecutivo delle tasse ha ulteriormente affossato la nostra economia, compiendo scelte sbagliate in materia fiscale sulle quali eravamo stati giustamente e ampiamente critici. Si pensi all'aumento dell'Iva e a un prelievo fiscale per famiglie e imprese che ha fatto deprimere i consumi. Il dillettantismo di molti ha fatto seri danni. La fiducia degli italiani è crollata. Si volti pagina e si ponga fine all'agonia di un governo che ha fatto solo errori».

Continua a dividere il no al ripristino del lotto minimo di diecimila metri quadrati per costruire in campagna

Case nel verde, scontro totale

Tumino: solo la legge dei numeri. M5S: la giunta sta studiando una soluzione

Daniele Distefano

È ancora un tema scottante perché sono tanti i ragusani che avevano intenzione di costruirsi una casa in campagna. Il no del consiglio comunale al ripristino tra le previsioni del Prg del lotto minimo di diecimila metri quadrati ha frustrato queste speranze. Inevitabili, di conseguenza, le polemiche e le nuove contrapposizioni che, sulla materia, si stanno sviluppando.

I primi a reagire sono stati i consiglieri firmatari dell'ordine del giorno. Maurizio Tumino, Gianluca Morando, Giorgio Mirabella e Peppe Lo Destro, in una nota affermano che «i grillini al Comune hanno dimostrato di essere contro le costruzioni e contro chi vorrebbe trasferirsi a vivere in campagna per aver detto no all'ordine del giorno delle opposizioni che mirava a creare i presupposti per regolamentare la materia». Infatti, sottolineano, i quattro consiglieri, «la destinazione di Piano regolatore a verde agricolo, oggi, contempla la possibilità di costruire nelle campagne anche residenze per civile abitazioni; anzi, la proposta mirava ad inserire una limitazione rispetto a quanto oggi consentito, proprio nella considerazione che deve essere prioritaria l'esigenza di conservazione dei valori naturalistici e di contenimento del fenomeno di espansione edilizia».

Tumino, Morando, Mirabella

e Lo Destro concludono stigmatizzando il fatto che «facendo valere i numeri il Movimento 5 Stelle, "Città" e "Partecipiamo", in barba all'esigenza di tutela del paesaggio, insistono a dire no a qualunque costo senza però, per la loro manifesta incapacità di decidere, fornire risposte su come e cosa fare per sbloccare la situazione di stallo venutasi a determinare con oltre cento progetti di residenze in verde agricolo in attesa di essere esitati dal Comune, sottraendo alla nostra economia la possibilità d'immettere sul mercato oltre dieci milioni di euro».

Immediata la risposta del gruppo consiliare pentastellato, che ritiene quest'ultima accusa «assolutamente strumentale» e piuttosto ricorda come «il consigliere Tumino, al pari di altri della minoranza e sottoscrittori dell'ordine del giorno, erano in consiglio già nella precedente legislatura», per cui ci si chiede «perché si appellano al rispetto del territorio e chiedono un maggiore impulso all'amministrazione rispetto ad atti in materia di verde agricolo fermi da otto mesi, quando ve ne sono altri che sono in stand by da ben più tempo, andando a ritroso anche di quattro anni, periodo in cui vi era il sindaco Dipasquale, e il consigliere Tumino era in consiglio, tra i banchi della maggioranza».

A carico di Maurizio Tumino poi i consiglieri grillini aggiungo-



Le costruzioni nel verde agricolo continuano ad essere al centro dello scontro politico

no che «lo stesso consigliere, durante i mesi di commissariamento, ha avallato, con il suo voto in aula, un atto per nulla rispettoso del territorio e nel caso specifico di quello agricolo», con riferimento alla tormentata vicenda dell'interpretazione autentica dell'art. 48 delle norme transitorie di attuazione del Piano regolatore proprio sulla questione delle costruzioni nel verde agricolo.

Tornando ad oggi, i consiglieri del Movimento 5 Stelle affermano che «dunque se si deve parlare di lotto minimo in verde agricolo,

è bene partire da ciò che si può o non si può fare» e chiariscono che «intendiamo perseguire l'obiettivo di stoppare il consumo di suolo agricolo, quale garanzia di tutela dei diritti costituzionali di rispetto del patrimonio ambientale e per arginare eventuali azioni di tipo affaristico, che non rientrano tra i nostri interessi». Da ciò è scaturita «la bocciatura dell'ordine del giorno; non, come sostiene il consigliere, perché la maggioranza consiliare ha i numeri per poterlo fare, ma perché, anche in questo caso, si è reso necessario ricorrere al buon senso, dando

mandato alla giunta e agli uffici di predisporre una soluzione adeguata, ma restrittiva rispetto i parametri da adottare, per salvaguardare pienamente il verde agricolo, in base ai dettami imposti dal piano paesistico, di cui noi siamo pienamente rispettosi. Anzi, in modo contestuale, sappiamo che la giunta, che fa capo al sindaco Piccirito, è già al lavoro per dare piena attuazione ad uno degli impegni precisi che abbiamo preso con la città nella fase elettorale in materia di programmazione urbanistica e tutela del territorio».